

REGOLAMENTO

DEL

**GRUPPO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO
(DEMOCRATICO CRISTIANO)**

AL PARLAMENTO EUROPEO

Marzo 2021

SOMMARIO

	Pagina
CAPITOLO I	3
IL GRUPPO PPE	
CAPITOLO II	10
ORGANI DEL GRUPPO	
CAPITOLO III	15
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI IN SENO AL GRUPPO	
CAPITOLO IV	18
SEGRETERIA DEL GRUPPO	
CAPITOLO V	19
BILANCIO	
CAPITOLO VI	20
DISPOSIZIONI FINALI	
ALLEGATO	21

CAPITOLO I

IL GRUPPO PPE

Articolo 1

Costituzione

Il Gruppo è stato fondato l'11 settembre 1952 e riconosciuto ufficialmente il 23 giugno 1953, ai sensi della risoluzione approvata il 16 giugno 1953 dall'Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il Gruppo è stato rifondato il 19 marzo 1958 in seno al Parlamento europeo.

L'atto costitutivo, contenente la prima denominazione del Gruppo, la firma dei membri fondatori e la composizione del suo ufficio di presidenza, è stato presentato al presidente dell'Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e pubblicato il 28 aprile 1954 sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (vol. 3, n. 7, pag. 309).

L'atto di rifondazione, contenente altresì la firma dei membri del Gruppo, è stato invece trasmesso al Presidente del Parlamento europeo.

Articolo 2

Denominazione del gruppo

Il Gruppo politico è denominato:

in bulgaro:	Група на Европейската Народна Партия (Християндемократи) ЕНП
in spagnolo:	Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) PPE
in ceco:	Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) ELS
in danese:	Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater) EPP
in tedesco:	Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) EVP
in estone:	Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon ERP
in greco:	Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) ΕΛΚ
in inglese:	Group of the European People's Party (Christian Democrats) EPP
in francese:	Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) PPE
in irlandese:	Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) PPE
in croato:	Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) EPP

in italiano:	Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico Cristiano) PPE
in lettone:	Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa ETP
in lituano:	Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija ELP
in ungherese:	Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport ENP
in maltese:	Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) PPE
in neerlandese:	Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) EVP
in polacco:	Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) EPL
in portoghese:	Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) PPE
in rumeno:	Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) PPE
in slovacco:	Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanský demokrati) EĽS
in sloveno:	Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) ELS
in finlandese:	Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) EPP
in svedese:	Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) EPP

Articolo 3

Appartenenza al Gruppo

- (1) Il Gruppo è formato da membri eletti al Parlamento europeo, sulle liste dei partiti membri del Partito Popolare Europeo.
- (2) Altri membri del Parlamento europeo possono essere ammessi in quanto membri del Gruppo del Partito Popolare Europeo aderendo al programma politico del Partito Popolare Europeo e accettando il presente regolamento.
- (3) I membri del Gruppo si impegnano a condurre una politica che, sulla base di una costituzione, persegua il processo di unificazione federale e di integrazione europea, elemento fondamentale dell'Unione europea in quanto unione di cittadini e di Stati.
- (4) Agendo in seno all'Unione europea sulla base del modello unionale, il Gruppo definisce i suoi valori e obiettivi conformemente all'attuale programma elettorale del Partito Popolare Europeo, in linea con i valori fondanti dell'Unione europea, quali libertà e democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e sussidiarietà, nonché con i diritti e i principi sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (5) Il Gruppo è una formazione parlamentare saldamente ancorata al regolamento del Parlamento europeo. I membri del Gruppo rispettano il regolamento del Parlamento, garantiscono uno spirito di rispetto reciproco tra i deputati e perseguono la volontà del Gruppo in pubblico.

Articolo 4

Membri alleati del Gruppo

I membri del Parlamento europeo possono diventare membri alleati del Gruppo aderendo alle politiche fondamentali del Gruppo del Partito Popolare Europeo e accettando il presente regolamento.

Articolo 5

Adesione dei membri

- (1) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, il Gruppo è formato da membri eletti al Parlamento europeo, sulle liste dei partiti membri del Partito Popolare Europeo.
- (2) Ogniqualevolta un nuovo partito aderisce al Partito Popolare Europeo, i membri eletti al Parlamento europeo sulle liste di tale partito diventano altresì membri del Gruppo.
- (3) Le decisioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 sull'adesione dei membri devono essere debitamente motivate e sostenute dalla maggioranza dei

voti espressi, che rappresenti la maggioranza dei membri che compongono il Gruppo. I membri appartenenti allo stesso Stato membro del richiedente sono informati almeno 14 giorni prima di tale decisione. I membri possono chiedere che si tenga una discussione sulle implicazioni delle candidature almeno 7 giorni prima di una votazione.

- (4) Ogni nuovo membro firma due copie dell'atto costitutivo del Gruppo. Una copia è trasmessa dalla segreteria del Gruppo al Segretariato generale del Parlamento europeo, mentre l'altra viene custodita negli archivi del Gruppo.

Articolo 6

Votazione in Aula e in commissione

- (1) I membri s'impegnano, di norma, a sostenere la linea del Gruppo durante le votazioni; tuttavia, essi hanno il diritto di votare secondo coscienza e secondo le proprie convinzioni politiche. I membri sono tenuti a informare il presidente del Gruppo o l'assemblea plenaria del gruppo il giorno antecedente la votazione qualora intendano discostarsi dalla linea del Gruppo su una questione importante.
- (2) I membri dovrebbero informare, per via elettronica, il vicepresidente responsabile qualora non possano partecipare a una votazione in Aula.
- (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano *mutatis mutandis* alle votazioni in commissione.

Articolo 7

Cessazione dell'appartenenza

- (1) L'adesione o la partecipazione in qualità di membro alleato del Gruppo viene meno quando scade il mandato del membro al Parlamento europeo o quando egli rassegna le sue dimissioni.
- (2) L'assemblea plenaria del Gruppo può decidere, in modo debitamente motivato, in merito all'esclusione di uno o più membri del Gruppo a scrutinio segreto. La proposta di esclusione dal Gruppo può essere presentata dalla presidenza o da un gruppo di membri che rappresenti almeno il 15 % dei membri che compongono il gruppo appartenenti ad almeno quattro delegazioni.
- (3) La proposta di esclusione dal Gruppo deve essere debitamente motivata e trasmessa per iscritto a tutti i membri del Gruppo almeno tre giorni prima della votazione. Prima della votazione il gruppo ascolta il membro o i membri interessati, come pure i membri appartenenti allo stesso Stato membro. La decisione viene adottata a maggioranza di due terzi dei voti espressi, che rappresenti almeno la maggioranza dei membri che compongono il gruppo. Nel determinare se è raggiunta la maggioranza di due terzi, non si tiene conto delle astensioni.

- (4) Qualora il Partito Popolare Europeo ponga fine all'appartenenza di un partito membro, la presidenza presenta una proposta in merito all'appartenenza al gruppo dei membri della delegazione appartenente a tale partito. In tal caso la decisione sulla loro esclusione dal gruppo è adottata a maggioranza dei voti espressi, che rappresenti la maggioranza dei membri che compongono il gruppo.
- (5) Un membro che venga escluso ha il diritto di chiedere la riammissione, purché soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3. La riammissione è subordinata alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 8

Sospensione dei diritti di un membro del Gruppo

- (1) I diritti di un membro possono essere temporaneamente sospesi.
- (2) L'assemblea plenaria del Gruppo può decidere, in modo debitamente motivato, in merito alla sospensione dei diritti di uno o più membri del Gruppo a scrutinio segreto.
- (3) La proposta di sospensione dei diritti può essere presentata dalla presidenza o da un gruppo di membri che rappresenti almeno il 15 % dei membri che compongono il gruppo appartenenti ad almeno quattro delegazioni.
- (4) La proposta di sospensione dei diritti deve essere debitamente motivata e trasmessa per iscritto a tutti i membri del Gruppo almeno tre giorni prima della votazione. Prima della votazione il Gruppo ascolta il membro o i membri interessati, come pure i membri appartenenti allo stesso Stato membro.
- (5) La decisione viene adottata a maggioranza di due terzi dei voti espressi, che rappresenti almeno la maggioranza dei membri che compongono il Gruppo. Nel determinare se è raggiunta la maggioranza di due terzi, non si tiene conto delle astensioni.
- (6) La decisione relativa alla sospensione specifica i motivi e la durata della sospensione. La decisione può essere riconsiderata o revocata in qualsiasi momento. La decisione di riconsiderare, revocare o prorogare la sospensione dei diritti è adottata a maggioranza dei voti espressi, che rappresenti la maggioranza dei membri che compongono il gruppo. In ogni caso la decisione relativa alla sospensione cessa di essere applicabile al termine della legislatura.
- (7) Fermi restando i loro diritti essenziali in quanto deputati al Parlamento europeo, i membri i cui diritti sono stati sospesi sono immediatamente privati dei seguenti diritti di cui godono in quanto membri del Gruppo:
 - (i) diritto di partecipare attivamente alle riunioni e alle attività del Gruppo come pure alle votazioni o altre decisioni dell'assemblea plenaria del Gruppo;

(ii) diritto di intervenire in Aula, in commissione o nell'ambito di altre attività parlamentari per conto del Gruppo. La presidenza garantisce tuttavia che non sia pregiudicato il loro diritto di parola in quanto deputati al Parlamento europeo;

(iii) diritto di ricoprire una carica elettiva in seno al gruppo o di essere nominati dal Gruppo per una carica elettiva in seno al Parlamento europeo;

(iv) diritto di essere nominati relatori o relatori ombra per conto del Gruppo.

(8) Qualora il Partito Popolare Europeo sospenda l'appartenenza di un partito membro, la presidenza presenta una proposta in merito alla posizione in seno al gruppo dei membri della delegazione appartenente a tale partito. In tal caso la decisione relativa alla sospensione dei loro diritti in quanto membri del gruppo è adottata a maggioranza dei voti espressi, che rappresenti la maggioranza dei membri che compongono il gruppo. La decisione sospende i diritti del membro interessato in conformità del presente articolo. La decisione di riconsiderare, revocare o prorogare la sospensione dei diritti in seno al gruppo è altresì adottata a maggioranza dei voti espressi, che rappresenti la maggioranza dei membri che compongono il gruppo. In ogni caso la decisione relativa alla sospensione cessa di essere applicabile al termine della legislatura.

CAPITOLO II

ORGANI DEL GRUPPO

Articolo 9

Organi del Gruppo: membri e poteri

Gli organi del Gruppo del Partito Popolare Europeo sono:

- l'assemblea plenaria (articolo 10);
- la presidenza (articolo 12);
- la presidenza del gruppo e i capidelegazione nazionali (articolo 15);
- l'ufficio di presidenza (articolo 16).

Articolo 10

Assemblea plenaria del Gruppo

- (1) L'assemblea plenaria si riunisce su convocazione della presidenza almeno una volta durante le settimane dei gruppi e una volta durante le tornate.
- (2) Su richiesta di un terzo dei membri o di una delegazione nazionale la presidenza convoca una riunione straordinaria dell'assemblea plenaria.
- (3) L'assemblea plenaria può deliberare, adottare l'ordine del giorno e votare a prescindere dal numero di membri presenti.
- (4) Su invito della presidenza, altre persone possono partecipare e intervenire alle riunioni.
- (5) I processi verbali delle riunioni dell'assemblea plenaria del Gruppo comprendono un elenco dei presenti, i nomi degli oratori e le decisioni adottate. Essi sono messi a disposizione dei membri del Gruppo e custoditi negli archivi del Gruppo.

Articolo 11

Competenze dell'assemblea plenaria del Gruppo

L'assemblea plenaria:

- (a) decide in merito all'adesione di nuovi membri in seno al Gruppo, alla sospensione dei loro diritti e alla cessazione dell'appartenenza al Gruppo;
- (b) decide delle questioni politiche esaminate in sede di Parlamento europeo o esternamente;
- (c) elegge la presidenza;
- (d) istituisce i gruppi di lavoro permanenti del Gruppo;
- (e) nomina, su proposta della presidenza, i membri incaricati di ricoprire tutte le cariche riservate al gruppo nelle commissioni, nelle sottocommissioni, nelle commissioni temporanee e nelle delegazioni interparlamentari, e altre delegazioni;
- (f) definisce, su proposta della presidenza, il bilancio annuale del gruppo, approva il bilancio consuntivo (stato patrimoniale) e decide se concedere il discarico relativo all'esecuzione del bilancio annuale;
- (g) nomina tre revisori dei conti;
- (h) decide in merito al regolamento interno e al regolamento finanziario del Gruppo (revisioni e modifiche).

Articolo 12

Composizione della presidenza

- (1) La presidenza è formata dal presidente del Gruppo e da dieci vicepresidenti.
- (2) I membri della presidenza definiscono di comune accordo la ripartizione delle mansioni, comprese quelle di tesoriere e le presidenze dei gruppi di lavoro permanenti. Tali decisioni sono comunicate al Gruppo.

Articolo 13

Competenze della presidenza

La presidenza deve:

- (a) indire e presiedere le riunioni del Gruppo e le riunioni dei gruppi di lavoro permanenti e indicare gli orientamenti del Gruppo in seduta plenaria;
- (b) rappresentare il Gruppo all'esterno;
- (c) decidere, su proposta del segretario generale, della composizione della segreteria dei metodi di lavoro della segreteria;
- (d) comunicare al Gruppo le decisioni strategiche e politiche da essa adottate nel corso delle sue riunioni;
- (e) deliberare, in caso di emergenza, in sostituzione dell'organo competente; le decisioni adottate sono in seguito trasmesse a detto organo;
- (f) preparare le decisioni dell'ufficio di presidenza e del Gruppo in materia finanziaria;
- (g) preparare le delibere dell'ufficio di presidenza relative al regolamento finanziario del Gruppo (revisioni e modifiche);
- (h) elaborare le comunicazioni esterne, compresi i comunicati stampa, a nome del Gruppo.
- (i) presentare una proposta di sospensione dei diritti e di esclusione di un membro o di membri del Gruppo.

Articolo 14

Elezione della presidenza del Gruppo

- (1) L'assemblea plenaria del Gruppo elegge il presidente e i dieci vicepresidenti.
- (2) L'elezione si tiene prima dell'inizio della nuova legislatura.
- (3) Il mandato della presidenza del Gruppo coincide con quello effettivo del Presidente del Parlamento. Se il mandato scade prima della fine della legislatura, sono indette nuove elezioni almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente del Parlamento.

Articolo 15

Presidenza del Gruppo e capi delle delegazioni nazionali

La presidenza del Gruppo e i capi delle delegazioni nazionali si incontrano almeno una volta al mese, al fine di discutere questioni chiave e strategiche per elaborare le decisioni politiche di maggior rilievo e deliberare su questioni di particolare importanza interna per il Gruppo.

Articolo 16

Composizione dell'Ufficio di presidenza del Gruppo

- (1) L'Ufficio di presidenza del Gruppo è formato:
 - (a) dai membri della presidenza;
 - (b) dai presidenti delle delegazioni nazionali e da un ulteriore membro ogni dieci membri;
 - (c) dai membri della Presidenza del Parlamento appartenenti al Gruppo;
 - (d) dai presidenti delle commissioni permanenti appartenenti al Gruppo;
 - (e) dal coordinatore di ciascuna commissione permanente;
 - (f) dal Presidente e dal Segretario Generale del Partito popolare europeo, se sono membri del Parlamento europeo.
- (2) Se il Presidente e il Segretario Generale del Partito popolare europeo non sono membri del Parlamento europeo, sono invitati su base permanente *ad personam* a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 17

Competenze dell'Ufficio di presidenza del Gruppo

- (1) L'ufficio di presidenza del Gruppo:
 - (a) elabora le decisioni strategiche e politiche del Gruppo;
 - (b) prepara il Gruppo alle sessioni plenarie, mettendo in rilievo le questioni particolarmente rilevanti per il gruppo tenendo conto delle varie prospettive nazionali;
 - (c) propone al Gruppo, su iniziativa della presidenza, il regolamento e il regolamento finanziario del Gruppo.
- (2) L'Ufficio di presidenza si riunisce su invito della presidenza. La convocazione di una riunione può essere altresì richiesta dall'Ufficio di presidenza, da una delegazione nazionale o da un terzo dei membri del Gruppo.

CAPITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

IN SENO AL GRUPPO

Articolo 18

Definizione dell'ordine del giorno, quorum

L'assemblea plenaria può deliberare e stabilire l'ordine del giorno a prescindere dal numero di membri presenti.

Articolo 19

Deliberazione

Eccetto dove altrimenti specificato nel presente regolamento, tutti gli organi deliberano a maggioranza semplice dei voti espressi.

Articolo 20

Votazione a distanza

Tutti gli organi del Gruppo possono deliberare mediante votazione a distanza.

Articolo 21

Elezioni

(1) Le elezioni sono annunciate con almeno tre giorni di anticipo. Per le candidature è fissato un termine di almeno due giorni, che scade almeno 24 ore prima dell'inizio della votazione. Il voto può svolgersi solo se almeno un terzo dei candidati sono di sesso diverso da quello della maggioranza dei candidati.

(2) Tutte le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

(3) Se più candidati sono stati designati per una serie di posti, il voto può essere valido solo se almeno un terzo dei candidati sono di sesso diverso da quello della maggioranza dei candidati eletti.

Dopo due turni di votazioni senza esito, il Gruppo può decidere, in base alla maggioranza di cui all'articolo 34, di derogare a tale condizione per il successivo terzo turno.

(4) Se vi sono più candidati per una data carica, sarà eletto quello che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se partecipano solo due candidati e nessuno di essi ottiene la maggioranza richiesta al primo o secondo turno di votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno.

(5) Se il numero di candidati corrisponde al numero delle cariche, si può procedere a un voto collettivo.

Se il numero di candidati è superiore al numero delle cariche, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

(6) Il Presidente dovrebbe garantire che, in esito alle elezioni, la rappresentanza globale dei membri che ricoprono cariche all'interno del Gruppo sia composta da almeno un terzo dei membri appartenenti a un sesso diverso da quello della maggioranza dei membri.

Articolo 22

Nomine

L'Assemblea plenaria del Gruppo decide in merito alle nomine del Gruppo per i posti all'interno dell'Ufficio di presidenza del Parlamento. L'articolo 21 si applica di conseguenza.

Articolo 23

Gruppi di lavoro delle commissioni

(1) I membri del Gruppo appartenenti a una medesima commissione parlamentare formano un gruppo di lavoro che è coordinato da un coordinatore eletto fra gli stessi membri. Il gruppo di lavoro può eleggere un coordinatore aggiunto.

(2) Il coordinatore è il portavoce responsabile del gruppo nell'ambito delle competenze del gruppo di lavoro di commissione ed è responsabile del coordinamento del lavoro dei membri del gruppo nella commissione di competenza.

Articolo 24

Gruppi di lavoro permanenti

(1) I gruppi di lavoro di commissione possono essere raggruppati per formare gruppi di lavoro permanenti. Fanno parte del gruppo di lavoro permanente i membri dei

gruppi di lavoro di commissioni interessate. Ogni membro del gruppo può partecipare alle riunioni di tutti i gruppi di lavoro con voto consultivo.

- (2) I gruppi di lavoro permanenti sono presieduti da un membro della presidenza (vice-presidente del gruppo); egli è il portavoce responsabile del gruppo nell'ambito delle competenze del gruppo di lavoro permanente ed è competente per l'attività dei membri del gruppo nelle rispettive commissioni.
- (3) Il gruppo di lavoro propone all'assemblea plenaria del gruppo l'elenco dei membri che interverranno in Aula a nome del Gruppo.
- (4) Gli ordini del giorno dei gruppi di lavoro sono messi a disposizione di tutti i membri del gruppo. Per ogni riunione si procede alla stesura di un verbale che viene inviato ai membri della presidenza.

Articolo 25

Norme interne dei gruppi di lavoro

I compiti dei gruppi di lavoro permanenti e dei gruppi di lavoro di commissione sono definiti da norme interne.

Articolo 26

Iniziative parlamentari

I membri informano anticipatamente la presidenza e il coordinatore responsabile in merito alle iniziative legislative, in conformità dell'articolo 5 dello Statuto dei deputati.

CAPITOLO IV

SEGRETERIA DEL GRUPPO

Articolo 27

La segreteria del Gruppo

Il personale della segreteria svolge mansioni a livello sovranazionale ed è soggetto al regolamento che stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.

Articolo 28

Compiti della segreteria del Gruppo

La segreteria assiste il Gruppo.

La segreteria svolge con coscienza e al meglio delle sue capacità tutte le mansioni assegnategli, servendo esclusivamente gli interessi del Gruppo, senza chiedere o accettare direttive da qualunque organo o persona non appartenente al Gruppo nello svolgimento delle sue mansioni.

Articolo 29

Segretario Generale del Gruppo

- (1) Il Segretario Generale viene nominato dall'Ufficio di presidenza su proposta della presidenza.
- (2) La segreteria è diretta e coordinata dal Segretario Generale, il quale prepara le delibere dell'Ufficio di presidenza e della presidenza concernenti la segreteria stessa.

CAPITOLO V

BILANCIO

Articolo 30

Bilancio del Gruppo e stato patrimoniale

Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario il tesoriere, assistito dal segretario generale, presenta un progetto di previsione di spesa alla presidenza e all'ufficio di presidenza; essi dopo aver deliberato, lo trasmettono all'assemblea per approvazione.

Articolo 31

Rappresentanza

Il presidente o il suo rappresentante sono autorizzati a decidere gli impegni di spesa a nome del Gruppo, entro i limiti delle previsioni di spesa adottate dall'assemblea plenaria.

Articolo 32

Revisione dei conti

Durante la prima riunione tenuta dopo l'inizio di un nuovo esercizio finanziario, il Gruppo nomina tre revisori dei conti non facenti parte dell'Ufficio di presidenza. Essi verificano lo stato patrimoniale dell'esercizio precedente, stilano una relazione scritta che presentano all'assemblea plenaria e propongono la concessione del discharge relativo all'esecuzione del bilancio annuale.

Articolo 33

Regolamento finanziario del Gruppo

Le transazioni finanziarie si svolgono secondo il regolamento finanziario del Gruppo.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Modifiche al regolamento

Gli emendamenti al regolamento sono approvati con una maggioranza di due terzi dei voti espressi, che rappresentano almeno la maggioranza dei membri del Gruppo. Nel determinare se è raggiunta la maggioranza dei due terzi, non si tiene conto delle astensioni.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente versione del regolamento sostituisce quella del 9 ottobre 2013, a decorrere dal 3 marzo 2021.

ALLEGATO

Sarà costituito un comitato del personale, composto di membri eletti dal personale della segreteria del Gruppo. Il comitato fornirà il proprio parere alla presidenza del Gruppo in merito ai problemi del personale. La portata del mandato del comitato sarà definita in dettaglio da un protocollo, redatto di comune accordo dai membri della segreteria e dalla presidenza del gruppo.